

# Marchi e brevetti, parte la corsa per il patent box

Pagine a cura  
DI ROBERTO LENZI

**D**omanda semplificata in prima battuta, quattro mesi di tempo per presentare la documentazione di appoggio, accesso non troppo semplificato per le Pmi. Sono queste alcune novità relative alla procedura di ruling da attuare obbligatoriamente in alcuni casi per accedere al patent box, stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre. L'Agenzia, probabilmente nell'ottica di facilitare le imprese che devono ancora valutare la convenienza o meno dell'adesione al regime, ha optato per una domanda di ruling semplificata, da inviare entro il 31 dicembre 2015 (per i soli soggetti solari), se si intende aderire al regime già dall'esercizio 2015.

La domanda iniziale si compone solo degli elementi essenziali. Ulteriore documentazione a corredo della domanda dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla stessa.

Per le Pmi, la semplificazione consiste nella possibilità di non dover inviare entro i quattro mesi dalla domanda iniziale la documentazione atta a illustrare i metodi e criteri di calcolo del reddito agevolabile.

Di fatto le Pmi potranno decidere di prendersi più tempo, rimandando l'individuazione dei metodi e criteri di calcolo, in sede di accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate.

**Senza gli elementi essenziali la domanda è respinta.** Con la circolare 36/E del 1° dicembre, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la carenza degli elementi essenziali determina il rigetto dell'istanza che viene comunicato dall'ufficio entro 30 giorni dalla ricezione della predetta istanza, con provvedimento motivato a mezzo raccomandata a/r.

Il rigetto è stabilito, salvo che sia possibile desumere, mediante ulteriore attività istruttoria, i predetti elementi. L'istanza deve essere indirizzata all'ufficio accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle entrate, direzione centrale accertamento, settore internazionale di Roma o Milano in base alla localizzazione dell'impresa richiedente. Non è stato predisposto un modello ad hoc, l'istanza va redatta in carta libera e inoltrata a mezzo raccomandata a/r oppure consegnata direttamente all'ufficio.

## Domanda di Ruling: gli elementi essenziali

a. La denominazione dell'impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale e/o la sua partita Iva e, l'eventuale indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura.

b. L'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello stato, per le imprese non residenti, le generalità e l'indirizzo in Italia del rappresentante per i rapporti tributari di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, salvo diversa ed espressa indicazione, sarà identificato quale domiciliatario nazionale per la procedura.

c. L'indicazione dell'oggetto dell'accordo preventivo costituito alternativamente da:

preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo:

1. del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali;

oppure

2. dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali, in ipotesi diverse da quelle di cui al precedente punto 1, realizzati nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

oppure

3. delle plusvalenze, realizzate nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

d. L'indicazione della tipologia di bene immateriale dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile e del vincolo di complementarietà tra tali beni, qualora esistente.

e. L'indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta/e e il diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l'accrescimento del valore dei beni immateriali.

f. La firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza.

**Ruling obbligatorio e ruling facoltativo.** La procedura di ruling non è sempre obbligatoria, in alcuni casi è facoltativa.

In particolare, la procedura è obbligatoria nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali; in tale circostanza, il contributo economico alla produzione del reddito di impresa, o della perdita, dei beni immateriali deve essere determinato nell'ambito di un accordo di ruling.

La procedura è facoltativa, invece, nel caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili, nonché di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali agevolabili.

**L'iter del ruling.** Al termine dell'attività istruttoria dell'istanza di ruling, l'ufficio invita l'impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante ovvero di un suo procuratore, al fine di ve-

rificare la completezza delle informazioni fornite, di formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione e di definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio.

Quest'ultimo potrà articolarsi in più incontri. Nel corso del procedimento, dipendenti dell'Agenzia delle entrate possono accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori. La procedura si perfeziona, con la sottoscrizione del responsabile dell'ufficio competente e del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza dell'impresa, di un accordo nel quale sono definiti i metodi e criteri di calcolo dei redditi agevolabili.

Per i periodi d'imposta interessati dall'accordo, l'amministrazione finanziaria

esercita i poteri d'ispezione e verifica unicamente in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo di ruling.

Pertanto una volta sottoscritto l'accordo non sono previsti controlli da parte dell'Agenzia delle entrate sulla questione patent box. L'eventuale mancato raggiungimento dell'accordo è fatto constare mediante processo verbale.

L'accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore per il periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di accordo preventivo e per i quattro periodi di imposta successivi, salvo modifiche richieste da parte dell'Agenzia delle entrate o dall'impresa stessa.

**I documenti da inviare.** Fra i documenti da inviare entro i quattro mesi dall'istanza iniziale, assume particolare

rilevanza la documentazione che illustra in maniera dettagliata i metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito di impresa o della perdita generato dall'utilizzo diretto del bene immateriale e la specifica delle ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.

Il provvedimento dell'Agenzia specifica per ognuna delle tre casistiche, vale a dire utilizzo diretto dei beni immateriali, utilizzo diretto di beni nell'ambito di operazioni infragruppo e plusvalenze realizzate nell'ambito di operazioni infragruppo, la documentazione da inoltrare a corredo dell'istanza contenente gli elementi essenziali.

Questa documentazione, in caso di utilizzo diretto dei beni, dovrà individuare analiticamente i beni immateriali dal cui utilizzo diretto deriva la produzione della quota di reddito di impresa agevolabile.

Dovrà indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra i beni immateriali individuati, utilizzati congiuntamente, come un unico bene immateriale, ai fini dell'agevolazione nell'ambito della realizzazione di un prodotto o processo.

Inoltre, la documentazione dovrà fornire la chiara descrizione dell'attività di ricerca e sviluppo svolta e soprattutto l'illustrazione dettagliata dei metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito di impresa o della perdita generato dall'utilizzo diretto del bene immateriale e specificare le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.

**La semplificazione per le Pmi.** Qualora l'istanza sia presentata da piccole e medie imprese, in fase di invio della documentazione a corredo non è obbligatorio per l'impresa illustrare i metodi ed i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, dei beni immateriali e le ragioni per cui tali metodi e criteri sono stati selezionati.

I predetti metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, potranno essere definiti in contraddittorio con l'ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo. Quest'ultima è di fatto l'unica semplificazione prevista nello specifico per le Pmi.